



PROVINCIA DI VERCELLI

Codice fiscale 80005210028
Via San Cristoforo, 3 - 13100 Vercelli
Tel. 0161 590718
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it
Sito WEB: www.provincia.vercelli.it

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

PROCEDURA APERTA: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA INERENTE L'INTERVENTO: "REALIZZAZIONE VARIANTE DELLA BASSA VALSESIA".

C.U.P. D31B23000160002 CIG 9869904670

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale contiene le norme integrative per le modalità di partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto.

1. PREMESSE

con determinazione dirigenziale n. 534 del 12/06/2023 questa Amministrazione ha indetto gara per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica, inerente l'intervento "Realizzazione variante della Bassa Valsesia";

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95, comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.

La stazione appaltante si riserva sin d'ora, emotivamente, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di esercitare emotivamente il diritto di recesso dal contratto, previo pagamento delle somme secondo quanto disposto dall'art. 109 del D.Lg. 50/2016, escluso il risarcimento di ulteriori somme a qualsiasi titolo in favore dell'affidatario.

La determinazione di quanto dovuto per le prestazioni già eseguite sarà effettuata in applicazione di quanto disposto, a seconda della fattispecie verificatesi, dagli artt. 108 e 109 del D.Lgs.50/2016 e comunque ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.

La stazione appaltante si riserva la possibilità di aggiudicare la procedura anche in presenza di una sola offerta valida.

Luogo di esecuzione: Provincia di Vercelli

NUTS (Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche dell'Italia): ITC12.

CPV (Vocabolario comune appalti pubblici): 71322000-1

Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Acerbo come disposto con Delibera del Consiglio Provinciale n. 3 del 13/02/2023.

La presente procedura di gara viene svolta tramite il "Portale Appalti" della Provincia di Vercelli.

NOTA: in caso di discordanza tra i documenti posti a base di gara, prevale quanto riportato nel presente disciplinare.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Disciplinare di gara
- 3) Studio di fattibilità con relazione tecnica
- 4) N. 4 elaborati grafici
- 5) Capitolato descrittivo e prestazionale
- 6) Documento di calcolo per la determinazione dei corrispettivi posti a base di gara, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e del relativo regolamento.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://appalti.provincia.vercelli.it/PortaleAppalti>

2.2 CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso la piattaforma telematica Portale Appalti, nell'area riservata alla presente gara non oltre 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta.

Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte.

I quesiti, se di interesse generale, saranno, inoltre, pubblicati in forma anonima sul portale.

Gli operatori economici sono invitati a monitorare costantemente l'eventuale aggiornamento.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inviate all'operatore economico nell'ambito della procedura di gara avvengono tramite la piattaforma telematica Portale Appalti.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Tutte le data di convocazione delle sedute pubbliche, successive alla prima, e le relative eventuali modifiche saranno rese note mediante pubblicazione su piattaforma "Portale Appalti, almeno tre giorni prima.

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in considerazione della natura stessa del servizio di architettura e ingegneria da svolgere, in quanto prestazione peculiare unica, non efficacemente frazionabile sia per il conseguimento di miglior condizioni economiche, di risultato e di responsabilità.

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria concernente la progettazione di fattibilità tecnico economica relativa alla "realizzazione della variante della Bassa Valsesia".

Tabella n. 1

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
Progettazione di fattibilità tecnico economica	71322000-1	200.687,16
Importo a base di gara		200.687,16

L'importo a base di gara è di euro 200.687,16 oltre oneri e IVA

L'appalto è finanziato con fondi regionali

L'Amministrazione si riserva di accedere ad ulteriori finanziamenti al fine di completare il finanziamento complessivo dell'intera opera.

4. DURATA DELL'APPALTO E MODIFICHE

4.1 DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di 60 giorni naturali, consecutivi, decorrenti dalla data di consegna del servizio.

Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali pattuiti è applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo relativo alla parte oggetto del ritardo per ogni giorno naturale di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% del corrispettivo professionale, come indicato all'articolo 5.2 del Capitolato Descrittivo e prestazionale.

La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice di disporre la consegna e l'esecuzione del servizio in via d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto.

4.2 MODIFICHE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, comma 1, lett. a) del Codice

La stazione appaltante prevede la possibilità di disporre modifiche ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. a) del Codice per le fattispecie di seguito elencate:

- revisione del costo dell'opera sulla base di elementi oggettivi, derivanti o da aumenti dei costi standard significativi rispetto a quelli adottati dalla Stazione Appaltante, o da approfondimenti progettuali, strettamente connessi al quadro esigenziale definito nel primo livello di progettazione, che portino a scelte operative non previste nell'ambito di quest'ultimo, condivise dalla Stazione Appaltante. In ogni caso, le modifiche apportate non potranno alterare la natura generale del contratto.
- L'Amministrazione si riserva, nel corso della durata del Contratto, la facoltà di richiedere all'aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali.

5. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni di rete aderenti al contratto di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti di imprese in quanto compatibile. In particolare:

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare, già in sede di partecipazione alla presente procedura di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento, nonché di specificare le parti del servizio che verranno eseguite da ciascun associato.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti agli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

È inoltre indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

I raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 46, comma 1, lett. e) del Codice devono prevedere, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Codice e dell'art. 4 del DM MIT n. 263 del 02/12/2016, in qualità di progettista, la presenza di almeno un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista giovane professionista presente nel raggruppamento può essere:

a) un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento alle società di professionisti e di ingegneria: un amministratore, un socio, un dipendente od un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA o modello unico;

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di altri Stati membri: un soggetto avente caratteristiche equivalenti ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità della Provincia costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del concorrente

Il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000;

- a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) (Per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

- c) **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 3 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Figure professionali e possesso dei titoli di studio/professionali da parte del prestatore di servizi e/o dei componenti del gruppo di lavoro:

- Diploma di laurea in Architettura, Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Ingegneria edile, Ingegneria civile, Ingegneria per l'ambiente e il territorio conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3 novembre 1999 n. 509, ovvero laurea specialistica (LS), appartenente ad una delle classi delle lauree corrispondenti alle discipline di cui al presente punto, indicando gli estremi del provvedimento, ovvero ancora, titolo equipollente rilasciato da Paese U.E. e legalmente equiparato, per quanto riguarda le seguenti figure professionali:
 - Ingegnere o architetto coordinatore delle attività di progettazione;
 - Ingegnere o architetto esperto in valutazione di impatto ambientale.

- Diploma di laurea in Ingegneria civile, Ingegneria per l'ambiente e il territorio conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3 novembre 1999 n. 509, ovvero laurea specialistica (LS), appartenente ad una delle classi delle lauree corrispondenti alle discipline di cui al presente punto, indicando gli estremi del provvedimento, ovvero ancora, titolo equipollente rilasciato da Paese U.E. e legalmente equiparato, per quanto riguarda le seguenti figure professionali:
 - Ingegnere esperto nel campo dei trasporti;
 - Ingegnere esperto in tracciati stradali;
 - Ingegnere esperto in idraulica;
 - Ingegnere esperto in impianti elettrici o di illuminazione;
 - Ingegnere esperto in opere d'arte stradali.

La comprova del requisito è fornita mediante presentazione dei titoli di studio e/o professionali richiesti.

Le figure richieste possono anche essere riferite alla stessa persona fisica, fermo restando che il gruppo minimo di persone richieste deve essere costituito da almeno tre persone fisiche.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

d) il requisito di iscrizione al relativo albo professionale e i requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 4, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

E' ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate. E' possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili, fermo restando che il gruppo minimo di persone richieste deve essere costituito da almeno 3 persone fisiche. Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Nel gruppo di lavoro non è prevista la presenza della figura del geologo e dell'archeologo in quanto la redazione della Relazione Geologica e relazione archeologica, unitamente alle relative indagini propedeutiche, non fa parte dell'incarico in oggetto.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA

a) **fatturato minimo globale** per servizi d'ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre anni degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a due volte l'importo a base di gara (tabella n. 1)

Tale requisito è richiesto a garanzia della comprovata esperienza professionale maturata dal concorrente

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e All. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività **da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- b) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura** espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a due volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella n 2 Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi.

Categoria	Categoria e ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
Ordinaria Infrastrutture per la mobilità	V.02	VI/b	€. 19.305.000,00	€. 38.610.000,00
Strutture	S.04	IX/b	€. 18.777.500,00	€. 37.555.000,00
Ordinaria Infrastrutture per la mobilità	V.01	VI/b	€. 4.658.000,00	€. 9.316.000,00
Ordinaria Infrastrutture per la mobilità	V.01	VI/b	€. 3.150.000,00	€. 6.300.000,00

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

-originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

-originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- c) n. 2 (due) servizi "di punta"** di ingegneria e architettura espletati, in esito alla consultazione del Bando tipo ANAC, nell'intera vita professionale – ovvero ultimati e approvati con proprio atto dalla Committenza antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche:

l'operatore economico deve aver eseguito due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, almeno pari al minimo richiesto nella tabella 2

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purchè di importo almeno pari al minimo richiesto nella tabella 3

Tabella n. 3

Categoria ID	Categoria e ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per i servizi di punta
Ordinaria Infrastrutture per la mobilità	V.02	VI/b	€. 19.305.000,00	€. 15.444.000,00
Strutture	S.04	IX/b	€. 18.777.500,00	€. 15.022.000,00

Ordinaria Infrastrutture per la mobilità	V.01	VI/b	€. 4.658.000,00	€. 3.726.400,00
Ordinaria Infrastrutture per la mobilità	V.01	VI/b	€. 3.150.000,00	€. 2.520.000,00

d) personale

soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, **non inferiore a n. tre unità** quale numero minimo stimato per l'espletamento del servizio.

Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti o raggruppamento temporaneo di professionisti: numero di unità di personale tecnico **non inferiore a n. tre** unità quale numero minimo stimato per l'espletamento del servizio.

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:

- i soci attivi;
- il professionista singolo
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- per i soci attivi estratto del libro soci;
- per i direttori tecnici verbale di nomina;
- per i dipendenti libro unico del lavoro;
- per i collaboratori coordinati e continuativi, contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro;
- per i consulenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente.

7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista anche se non facente parte della RTP ma comunque firmatario della progettazione, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

E' importante basarsi anche sulla ratio della norma in questione, da riscontrarsi nella finalità di promuovere la figura del giovane professionista al fine di sviluppare la sua esperienza professionale così da arricchire il proprio curriculum. Pertanto, è richiesta la presenza del giovane professionista quale progettista, seppure non avente ruolo di mandante e indipendentemente dall'esistenza di un rapporto lavorativo, con gli altri membri del raggruppamento (tale presenza è oggetto di valutazione attraverso un peso dato nel punteggio assegnato nel presente documento e oggetto di valutazione da parte della commissione).

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett.a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento.

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi, di cui al precedente punto 7.3 lett b).

Il requisito dei servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. c) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che nella singola classe/categoria, i due servizi di punta richiesti devono essere posseduti da un solo soggetto del raggruppamento. Il requisito non è frazionabile.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Dunque, quando sia interesse della compagine concorrente associare taluni operatori economici, di cui all'art. 46 del Codice, privi dei requisiti di cui alle lettere b) e c) in misura utile a concorrere nelle forme di raggruppamento di tipo orizzontale o verticale (es. operatore economico non in possesso di servizi in tutti gli ID. Opere oppure operatore economico qualificato per una sola categoria ma non in possesso dei relativi servizi di punta), la partecipazione dovrà necessariamente avvenire nelle forme di associazione di tipo misto.

Il requisito del personale di cui al punto 7.3 lett. d) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al punto **7.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto **7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. d)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

La sussistenza dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, è valutata, a seguito dell'effettiva sussistenza dei requisiti predetti in capo ai singoli consorziati.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico del presente disciplinare.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 7.1. lett.a) del presente disciplinare.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria ai sensi dell'art. 89 del Codice.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti consentiti dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all' art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell'art. 93, comma 10 del Codice.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è obbligatoria la visita ai luoghi

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo di euro 18,00 previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "portale dei pagamenti" e allegano la ricevuta ai documenti di gara, secondo quanto indicato al punto 15.3.2. del presente disciplinare di gara.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La procedura di gara verrà svolta mediante sistema di negoziazione telematica a buste chiuse.

Gli operatori economici per la preventiva registrazione e la successiva presentazione dell'offerta dovranno accedere alla piattaforma telematica "PORTALE APPALTI" della Provincia di Vercelli al seguente link: <https://appalti.provincia.vercelli.it/PortaleAppalti> ove sono consultabili, nella sezione sotto indicata i manuali di istruzione:

- Informazioni – Accesso all'area riservata e Istruzioni e manuali.

Per accedere al sistema di negoziazione telematica è necessario possedere una casella di posta elettronica certificata (PEC), la firma digitale e la dotazione tecnica indicata nei manuali.

Il certificato di firma digitale dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale ex "digitPA", previsto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38, comma 2, del DPR. 445/2000, 65 del D.Lgs. 82/2005 nonché del DPCM del 30/03/2009.

Sono ammessi i certificati di firma digitale rilasciati da:

- certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche".
- certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle condizioni indicate dall'art. 21, comma 4 del D.Lgs. 82/2005.

Non è consentito l'invio dell'offerta con altre modalità.

13.1. Per partecipare all'appalto

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno far pervenire l'offerta **ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 13:00 DEL GIORNO 04 AGOSTO 2023** esclusivamente attraverso il Portale Appalti della Provincia di Vercelli (<https://appalti.provincia.vercelli.it/PortaleAppalti>) previa registrazione al portale stesso seguendo le istruzioni specificatamente indicate nei manuali d'istruzione sopra citati relativi alla registrazione e alla presentazione offerte, reperibili sul Portale.

In fase di registrazione, l'operatore dovrà fornire i dati richiesti dal sistema.

I soggetti già registrati potranno presentare offerta utilizzando le credenziali in loro possesso, verificando la correttezza dei dati presenti a sistema ed eventualmente aggiornandoli.

Prima di inviare l'offerta i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema, in corrispondenza alle Buste "telematiche" pertinenti (busta amministrativa – busta tecnica – busta economica) la documentazione di seguito specificata.

La suddetta documentazione deve essere caricata a sistema firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore.

L'apposizione di firma digitale non valida sui documenti di gara comporta l'impossibilità di presentare offerta e conseguentemente di partecipare alla gara.

Il mancato caricamento a sistema, la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste nel presente disciplinare o l'errata classificazione della documentazione comportano l'impossibilità di presentazione dell'offerta e quindi di partecipare alla gara.

All'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "Notifica offerta presentata" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa.

Tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né di modificare o cancellare l'offerta già presentata.

Il Portale Appalti non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio sopra indicato, pertanto, ai soggetti interessati si consiglia di collegarsi al Portale con congruo anticipo rispetto all'orario di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

I concorrenti possono verificare in ogni momento lo stato della procedura collegandosi con le proprie credenziali al Portale Appalti della Provincia di Vercelli.

Nel caso in cui partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. Nei casi previsti dal presente disciplinare è ammessa la produzione della scansione della documentazione originale o della sua copia autentica o della copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nella piattaforma Portale Appalti, nello spazio relativo alla gara in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato, la seguente documentazione:

- A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- B) DOCUMENTAZIONE TECNICA
- C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

La Documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, in bollo, (da redigere preferibilmente secondo il modello allegato A), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara, (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

STUDIO ASSOCIATO DI PROFESSIONISTI

Nel caso di studio associato di professionisti, ove presente un rappresentante legale, deve essere prodotta:

- Scansione dell'atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente si individua il professionista o i professionisti delegato/i alla gestione e alla rappresentanza dello studio associato.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – (allegato B)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, al seguente indirizzo:

<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte precompilata dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente riporta le informazioni sull'operatore economico partecipante (sezione A), i dati identificativi, il possesso di certificazioni ed attestazioni, la forma di partecipazione, le generalità dei legali rappresentati (sezione B), l'eventuale ricorso all'avvalimento (sezione C), l'eventuale ricorso al subappalto (sezione D).

Si precisa che le dichiarazioni di cui alla Parte III lettera A del DGUE dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d. lgs. 50/2016, già indicati nelle dichiarazioni integrative (vedi punto 15.3.1 del presente paragrafo).

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C – parte II

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Il DGUE e la documentazione, compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inseriti nel portale appalti da parte dell'operatore economico partecipante alla gara, ovvero, in caso di operatori riuniti, dalla mandataria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D – parte II

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 7.1 del presente disciplinare;**
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'art. 7.2 del presente disciplinare;**
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica professionale di cui all'art. 7.3 del presente disciplinare;**

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il **DGUE** è sottoscritto, digitalmente, dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il **DGUE** è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater) e comma 5, lett. f-bis) e f-ter), del Codice;
2. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza), estremi di iscrizione al relativo albo professionale;

Per i professionisti associati

- b) b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c) requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti (anche i cessati) di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e) estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f) organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- g) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti (anche i cessati) di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h) estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- i) organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- j) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti (anche i cessati) di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 7.1 lett. c), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,
 4. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 lett. d): i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008;
 5. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
 6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
 7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito della Provincia di Vercelli: <https://servizi.provincia.vercelli.it/L190/sezione/download/64455?sort=&search=&idSezione=1898&activePage=> e si impegna in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).
 9. Autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

Oppure

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

Con la succitata disposizione di gara si intende assolto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" e con la sopraindicata dichiarazione da parte dell'impresa si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 dell'art. 3 del citato D.P.R.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

10. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 11;

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 11;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale), n. 7 e n. 8;
 - Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento al n. 1 (integrazione al DGUE), n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale), n. 7 e n. 8;
- Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

15.3.2. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

a comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema a seconda delle modalità di pagamento scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento trasmessa dal Servizio di riscossione" oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita, oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale;

15.3.3. Documento attestante il pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione come da modello **allegato C**;

15.3.4. PASSOE rilasciato dal sistema FVOE sul portale ANAC (www.anticorruzione.it);

15.3.5. patto di integrità - allegato D debitamente compilato e sottoscritto digitalmente;

15.3.6. per gli studi associati:

- statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;
- Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

15.3.7 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

15.3.8 Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

15.3.9. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c) ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

15.3.10. (solo nel caso di concorrente che intende usufruire dell'istituto dell'avvalimento):

Tutta la documentazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016;

16. – CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

L'operatore economico deve inserire nel campo "Offerta tecnica", a pena di esclusione, la seguente documentazione firmata digitalmente dal professionista, legale rappresentante o procuratore:

Con riferimento alla «professionalità e adeguatezza dell'offerta»: una relazione contenente la descrizione di massimo n. 3 i servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento. Il concorrente dovrà rappresentare le caratteristiche tecniche e funzionali, la complessità delle opere progettate e la modalità di svolgimento e le soluzioni adottate in relazione alle criticità prevedibili o emerse nel corso dell'attività di progettazione in ambito di infrastrutture stradali.

Questi possono coincidere con i servizi di punta.

Dovranno essere inoltre evidenziati gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, in base alle specifiche esigenze della stazione appaltante in merito all'oggetto del presente affidamento. In particolare dovranno essere specificati i punti indicati nella "Tabella criteri di valutazione, il tutto come meglio riassunto in dettaglio nel paragrafo 18.

b) Con riferimento alle "Modalità di esecuzione del servizio" : una relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei criteri di valutazione, in particolare:

- L'approccio alle tematiche che caratterizzano il servizio offerto, in relazione alle esigenze della committente, dell'utenza finale, con riferimento al contesto generale, urbanistico, trasportistico, territoriale ed ambientale, in cui si inseriranno le opere;
- Le modalità di esecuzione del servizio nel suo complesso, con riguardo all'articolazione delle diverse fasi previste;
- Le prestazioni competenze specifiche e le attrezzature tecniche e logistiche che verranno utilizzate il tutto come meglio riassunto in dettaglio nel paragrafo 18.
- Gli eventuali elementi migliorativi ed innovativi per le soluzioni organizzative e metodologiche che verranno adottate.

c) Gruppo di lavoro dedicato con descrizione dell'organizzazione della struttura operativa incaricata delle attività di progettazione e le relative competenze professionali, il tutto come meglio riassunto in dettaglio nel paragrafo 18;

Tale relazione dovrà sviluppare i punti di cui alla "Tabella criteri di valutazione" e dovrà essere articolata in ragione delle tematiche indicate nei criteri di valutazione che permettano di verificare le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, e ciò anche con riferimento all'organizzazione del gruppo di lavoro. In particolare, dovrà contenere la descrizione delle modalità di esecuzione della progettazione, con riferimento agli aspetti architettonici, impiantistici, nonché al rispetto dei criteri ambientali minimi.

Alla relazione saranno allegati anche i CV del Gruppo di lavoro proposto. Si specifica che la valutazione riguarderà il GL nel suo complesso.

Le relazioni di cui sopra dovranno essere composte per ogni sub criterio da un massimo di pagine come richiamato nella tabella riassuntiva, in formato A4, carattere ARIAL 11, interlinea singola .

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica (art. 16), pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Avvertenza

L'Offerta Tecnica dovrà essere priva di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, ossia deve essere priva di riferimenti all'offerta economica, pena l'esclusione.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

La suddetta documentazione deve essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell'apposito spazio predisposto.

OMISSIONE della documentazione tecnica

L'omissione di uno o più dei documenti richiesti dal presente disciplinare e costituenti l'Offerta tecnica comporta la non attribuzione del punteggio all'elemento di valutazione a cui è riferito il documento omesso.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica (art.16), pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L'OFFERTA ECONOMICA dovrà essere formulata secondo le istruzioni contenute nel portale, espressa (con un massimo di due cifre decimali), indicando il ribasso percentuale unico da applicarsi sul compenso professionale posto a base di gara;

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione.

Ai sensi dell'art. 32 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100 punti

I singoli punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione qualitativo e quantitativo saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che, fra quelli ammessi a partecipare, avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, l'appalto verrà aggiudicato all'operatore economico che ha raggiunto un punteggio maggiore nella valutazione dell'offerta tecnica. Se anche quest'ultimo punteggio è uguale, si procederà mediante sorteggio.

Ai sensi dell'art.95, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi Discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi Tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella A-Professionalità ed adeguatezza dell’offerta - criteri discrezionali (D) di valutazione dell’offerta tecnica Punteggio max 30 punti

A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA						
	<i>criterio</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>pagine MAX</i>
A1	Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta dai servizi proposti	20	A1.1	Analogia dell’oggetto dei servizi proposti con quello a base di gara. Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, mediante n. 3 interventi, susseguenti ad uno sviluppo, progettuale eseguito negli ultimi 3 anni, che sul piano tecnico e funzionale siano da ritenersi studiati con il fine di garantire la maggiore flessibilità degli spazi, in funzione della destinazione d’uso. <u>Criteri motivazionali</u> <i>Nello specifico sarà meglio valutata, a dimostrazione delle capacità professionali, la presentazione di progetti riferiti alla realizzazione di nuove strutture in ambito viabilità.</i> <i>In particolare verranno ritenute più adeguate quelle offerte recanti:</i> - <i>Alternative di corridoio/tracciato studiate in rapporto ai vincoli territoriale, geomorfologici locali dando evidenza dei criteri di valutazione presi a riferimento per le scelte progettuali effettuate ;</i> - <i>Individuazione di soluzioni tecniche migliorative relative alla definizione dell’opera che comporti minori impatti alla viabilità esistente e alle aree limitrofe;</i> - <i>Servizi eseguiti con lo scopo di ottimizzare il costo globale di costruzione.</i>	20	10
		10	A1.2	Esito dei servizi proposti. Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di	10	8

				stimare l'esito di n. 3 servizi redatti negli ultimi 3 anni analoghi al servizio in oggetto. <u>Criteri motivazionali</u> <i>Nello specifico sarà meglio valutato tutto l'iter successivo a livello di verifica progettuale e di funzionalità della Progettazione Definitiva ed Esecutiva in relazione a quanto previsto nel P.F.T.E. (ex progetto Preliminare) e quindi in riferimento all'assenza di eventuali successive modifiche sostanziali.</i>		
TOTALE PUNTI					30	...

Tabella B - Caratteristiche Metodologiche dell'offerta - criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica Punteggio max 35 punti

B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA						
	critério	punti	n.	sub-criteri di valutazione	punti D	pagine MAX
B1	Modalità di esecuzione del servizio	25	B1.1	Approccio alle tematiche che caratterizzano il servizio offerto, in relazione alle esigenze della committente, dell'utenza finale, con riferimento al contesto generale, urbanistico, trasportistico, territoriale ed ambientale, in cui si inseriranno le opere Verranno ritenute più adeguate quelle relazioni che offrono una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione, illustrando in modo più preciso, più convincente e più esaustivo le tematiche principali che caratterizzano la prestazione, le azioni e le soluzioni che si intendono sviluppare in fase di elaborazione progettuale in relazione a problematiche specifiche degli interventi e degli obiettivi posti, le azioni e le soluzioni che si intendono individuare riguardo ai vincoli correlati alle opere da realizzare ed al contesto in cui sono poste <u>Criteri motivazionali</u> <i>Nello specifico verranno meglio valutate interconnessioni con la viabilità, gli spazi e le attrezzature di interesse collettivo ivi presenti, nonché a quelle private ed abitate.</i>	10	8
			B1.2	Modalità di esecuzione del servizio nel suo complesso, con riguardo all'articolazione delle diverse fasi temporali previste. Verranno ritenute più adeguate quelle offerte recanti la più idonea articolazione delle modalità di espletamento dell'appalto. <u>Criteri motivazionali</u> <i>Nello specifico avranno particolare rilevanza:</i> - l'efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi in relazione ai vincoli correlati ed alle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere; - l'efficace ed efficienza delle modalità di interazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza di servizi,	10	8

				<i>acquisizione pareri, verifica, approvazione del progetto, ecc.)</i>		
			B1.3	Servizi migliorativi e/o accessori che, verranno forniti senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione: Verranno ritenute più adeguate quelle offerte recanti una serie di proposte migliorative della fase di rilievo e della relativa restituzione. <u>Criteri motivazionali</u> <i>Nello specifico avranno particolare rilevanza:</i> <i>- La realizzazione di video o filmati, che illustrino il progetto da realizzare e le diverse fasi di costruzione.</i>	5	4 + eventuali allegati
B2	Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali	10	B2.1	Competenza specialistica ed esperienza specifica posseduta dal personale responsabile delle varie parti del servizio. Verranno ritenute più adeguate quelle offerte che esplicitano da parte dei professionisti che saranno impiegati per l'espletamento delle prestazioni professionali, competenze analoghe alla natura dei servizi oggetto dell'appalto. <u>Criteri motivazionali</u> <i>Nello specifico avranno particolare rilevanza e verranno meglio valutate quelle offerte che consentiranno di evidenziare le esperienze pregresse dei componenti lo staff tecnico in riferimento a servizi tecnici di architettura ed ingegneria prestati per opere analoghe a quelle oggetto della presente procedura di gara, per dimensione, tipologia e completezza dei servizi prestati.</i> <i>Tali esperienze saranno dedotte solamente sulla base della documentazione a portfolio e del curriculum vitae del professionista o dei professionisti che svolgeranno personalmente l'incarico.</i>	5	4 + eventuali allegati
			B2.2	Attrezzature tecniche e logistiche, apparecchiature, software disponibili, nonché i materiali e gli strumenti, compresi quelli di studio e ricerca, che verranno utilizzati. Verranno ritenute più adeguate quelle offerte che indicheranno in maniera	5	4 + eventuali allegati

				esaustiva, riassuntiva e comprensiva le attrezzature, i materiali e gli strumenti di cui sopra. <u>Criteri motivazionali</u> <i>Nello specifico avranno particolare rilevanza l'utilizzo di attrezzature e software particolarmente innovativi anche in riferimento alle tempistiche susseguenti allo sviluppo progettuale</i>		
TOTALE PUNTI					35	...

Tabella C – Criteri premianti- criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica Punteggio max 5 punti

C – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI						
	<i>criterio</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>Punti D</i>	<i>pagine MAX</i>
C1	Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione di infrastrutture stradali.	5	C1	Possesso da parte del responsabile di progetto o del gruppo di progettazione della capacità tecnica di progettare le opere stradali con criteri di sostenibilità ambientale. Verranno valutate quelle offerte che terranno conto dell’esperienza aspetti nelle seguenti 5 matrici: a) Gestione ambientale inclusa la conoscenza di strumenti e metodologie di Life Cycle Assessment, Carbo Footprinting e analisi energetica; b) Sistemi di gestione delle sovrastrutture stradali (PMS pavement management systems); c) Inquinamento acustico, ai sensi della Legge quadro sull’inquinamento acustico (447/1995) d) Modalità di gestione del cantiere ai fini del contenimento dell’utilizzo di risorse ambientali ed energetiche; e) Utilizzo di materiali che rispondano pienamente a requisiti ambientali qualitativi, sui risparmi negli esercizi futuri, sulla riduzione dei costi degli impatti ambientali (costi del riciclo). <u>Criteri motivazionali</u> <i>Nello specifico la valutazione verrà dedotta sia sulla base della documentazione a portfolio e del curriculum vitae del professionista o dei professionisti che svolgeranno personalmente l’incarico e sia dagli aspetti previsionali che già nella presente fase progettuali si intenderanno mettere in atto in relazione ai 5 aspetti sopra esposti.</i>	5	10 + eventuali allegati
TOTALE PUNTI					5	...

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Punteggi attribuiti con metodo D-Discrezionale

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della Tabella, un coefficiente da zero a uno da moltiplicare al peso di ogni singolo criterio/sub criterio secondo quanto di seguito indicato:

nel caso in cui non sia presente la dimostrazione del requisito o questo sia ritenuto dalla C.G. totalmente ingiudicabile, sarà attribuito il punteggio di 0 (zero)

valutazione	descrizione	coefficiente $V_{(a)i}$
ottimo	argomento richiesto trattato in relazione in modo completo, ben strutturato, chiaro, preciso ed approfondito	1,00
Molto buono	argomento richiesto trattato in relazione ben strutturato, chiaro, preciso ma non completamente approfondito	da 0,90 a 0,99
buono	argomento richiesto trattato in relazione in modo non del tutto completo o senza particolari approfondimenti	da 0,80 a 0,89
Discreto	argomento richiesto trattato in relazione in modo non del tutto completo e senza particolari approfondimenti	da 0,70 a 0,79
sufficiente	argomento richiesto trattato in relazione in modo sufficiente o senza completo approfondimento	da 0,60 a 0,69
Quasi sufficiente	argomento richiesto trattato in relazione in modo sufficiente e senza completo approfondimento	da 0,50 a 0,59
insufficiente	argomento richiesto trattato in relazione in modo insufficiente	da 0,40 a 0,49
gravemente insufficiente	argomento richiesto trattato in relazione in modo gravemente insufficiente e poco strutturato	da 0,30 a 0,39
scarso	argomento richiesto trattato in relazione in modo mediocre e non adeguatamente sviluppato	da 0,20 a 0,29
Appena classificabile	argomento richiesto trattato in relazione in modo carente, troppo generico, inadeguato	da 0,10 a 0,19
Non Classificabile	argomento non trattato	da 0,00 a 0,09

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio/sub-criterio in esame.

Punteggi attribuiti con metodo T-Tabellare

Riparametrazione

Non verrà effettuata alcuna riparametrazione sui punteggi attribuiti dai commissari all'offerta tecnica.

Questa stazione appaltante precisa che, nella presente gara, non si procederà ad applicare il meccanismo della riparametrazione dei punteggi che, peraltro, non è oggetto di etero integrazione se non espressamente richiamato negli atti di gara in quanto espressione della discrezionalità dell'amministrazione, "non essendovi alcuna norma di carattere generale, nel sistema degli appalti pubblici, che imponga di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo previsto in relazione ai diversi -criteri valutativi (Cons. di Stato, III, 20 luglio 2017, n. 3580; TAR Firenze 16.05. 2017 n. 689; ex multis Cons. di Stato, sez. III 25 febbraio 2016 n. 749 e Linee guida ANAC n. 2 sull'offerta economicamente più vantaggiosa)", ciò anche a motivo del fatto che la componente quantitativa ovvero il prezzo ed il tempo (si legga: ribasso %) alla quale è attribuito un peso ponderale pari a 24/100 non altera, in modo eccessivamente pericoloso, l'equilibrio con la componente qualitativa a cui, difatti, è stato attribuito un notevole peso ponderale ossia 76/100, ristabilendo così l'equilibrio tra i due diversi elementi.

18.3 OFFERTA ECONOMICA

Non sono ammesse offerte economiche pari o in aumento, pena l'esclusione.

Per quanto riguarda l'offerta economica, la Commissione procederà all'assegnazione a ciascuna offerta del punteggio con la seguente formula:

$$P = (R_i/R_{max}) \times P_{max}$$

Dove:

P = punteggio assegnato all'offerta considerata

R_i = offerta economica (ribasso percentuale) dell'offerta considerata

R_{max} = massimo ribasso percentuale offerto

P_{max} = punteggio massimo assegnabile all'offerta economica

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE

Il punteggio finale di ogni singolo Concorrente in merito alla valutazione relativa all'offerta economica si otterrà applicando la seguente formula:

$$P_i = 30 * C_i$$

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – INVERSIONE PROCEDIMENTALE

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 10 AGOSTO 2023, alle ore 9:30** presso la sede PROVINCIALE, ufficio Appalti e Contratti di Via San Cristoforo 3, Il piano – Vercelli e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti via Pec tramite Portale Appalti.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate, almeno tre giorni prima, ai concorrenti via Pec tramite Portale Appalti.

Si procederà ai sensi dell'art. 133, c. 8 del D.Lgs 50/2016, con la c.d. "inversione procedimentale", esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.

Pertanto la stazione appaltante procederà, nella prima seduta pubblica, utilizzando la piattaforma telematica Portale Appalti, come segue:

- **Apertura di tutte le buste amministrative attraverso il comando "Apertura buste" senza verificare il contenuto delle stesse;**
- **Attribuzione dell'esito "Ammessa ex art. 133 comma 8" a ciascun offerente;**
- **Apertura della busta chiusa elettronicamente concernente l'offerta tecnica e verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.**
Detta verifica è effettuata anche se la procedura telematica garantisce di per sé la immodificabilità delle offerte e la tracciabilità di ogni operazione compiuta.
- **Si chiuderà, quindi, sulla predetta piattaforma la fase di "valutazione amministrativa", si provvederà alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte e si procederà con le fasi di valutazione successive come di seguito descritte.**

Per quanto sopra previsto (inversione procedimentale), si avverte che le comunicazioni automatiche generate dal sistema della Piattaforma telematica Portale appalti a seguito della chiusura della valutazione amministrativa non dovranno essere considerate dai concorrenti.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice e tenuto conto delle Linee Guida ANAC n. 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

21. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, ECONOMICHE

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà, all'apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche e, dopo averle valutate, inserisce i punteggi nel sistema telematico al fine di redigere la graduatoria della gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, procede ai sensi di quanto previsto al punto 23

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
 - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
 - presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a tre, non viene effettuato il calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice

23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Successivamente alla verifica dell'anomalia, la Commissione Giudicatrice:

- a) esaminerà la documentazione amministrativa del miglior offerente non anomalo onde verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare e relativi allegati, che non ricorrano motivi di esclusione di cui all'art.80 del Codice e che sussistano i requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale, esclusivamente sulla base del DGUE presenti in piattaforma telematica Portale Appalti e delle dichiarazioni integrative ivi allegate;
- b) ricorrendone i presupposti attiverà la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigerà apposito verbale relativo alle attività svolte provvedendo, altresì, ad assicurare gli adempimenti di cui all'art. 76, c. 5, del Codice.

Qualora nella seduta di apertura delle offerte economiche la Commissione non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, procederà ai sensi dei precedenti punti a), b), c).

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 21, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè congrua e conveniente per l'Amministrazione

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, con le modalità di cui al punto 2.3. "Comunicazioni" del presente disciplinare, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi del D.P.R. 445/2000 della polizza di assicurazione per danni in esecuzione e responsabilità civile verso terzi secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103, comma 7 del Codice e dell'articolo 01.11 dello schema di accordo quadro- capitolato speciale d'appalto.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio o per il completamento dello stesso.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. **L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa euro 4.000,00.** La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il TAR Piemonte per cui è esclusa la competenza arbitrale

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. e i. e del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti saranno trattati sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici per le finalità di gestione della presente procedura aperta e per la successiva gestione dell'affidamento. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il diniego di conferimento dei dati comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura. I dati saranno conservati per i controlli dell'ANAC e per finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti previsti dalla normativa vigente

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Ing. Marco Acerbo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi art. 21 del D.lgs.
82/2005 e s.m.i.)